

ORIGINALE

Deliberazione N. 18
in data 16.05.2013

COMUNE DI CONA
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione tariffe Tosap. Anno 2013.

L'anno duemilatredecim (2013) addì 16 del mese di maggio ore 15:10 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	BERTO ANNA	SINDACO	X	
2	BOTTIN ANTONIO	ASSESSORE	X	
3	D'ANGELO IOSE	"	X	
4	BENAGLIA BRUNO	"		X
5	ALBIERO MARIO	"	X	
6	NECCHIO FRANCO	"	X	

Partecipa alla seduta il Dr. Gerlando Gibilaro, Segretario Comunale.

La Sig.ra avv. Anna Berto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: Registrato
Cona,

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
E DEMOGRAFICO
Dr. Paolo Bojan

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cona, 06 AGO 2013

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Servizi Sociali

Dr.ssa Chiara Berto



Il Sindaco – Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Richiamata la deliberazione C.C. n.19 del 19.05.1994, esecutiva, con la quale si è provveduto a fissare le tariffe della Tosap applicabili a partire dal 01.01.1994;

Viste le deliberazioni C.C. n. 4 del 26.03.1999, n. 10 del 28.2.2000 e G.C. n. 14 del 30.1.2001, esecutive, con le quali sono state confermate per gli anni 1999, 2000 e 2001 le tariffe di cui alla deliberazione sopraindicata;

Considerato che con deliberazione C.C. n. 64 del 6.12.2000 si è provveduto ad esentare dal pagamento della Tosap i passi carrabili;

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 11 in data 5.2.2002 si è provveduto a confermare le tariffe vigenti e contestualmente si è provveduto a convertirle in Euro;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 12 in data 20.2.2003, n. 10 in data 7.2.2004, n. 12 in data 15.2.2005, n. 12 in data 20.2.2006 e n. 7 in data 10.2.2007, con le quali sono state confermate le stesse tariffe anche per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 7 in data 12.2.2008 è stato determinato un lieve aumento delle tariffe Tosap per garantire l'equilibrio di bilancio 2008, mentre con deliberazione di G.C. n. 5 in data 08.01.2009 si è previsto per l'anno 2009 una leggera riduzione delle tariffe della seconda e terza categoria;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 13 del 25.02.2010, n. 9 del 15.02.2011 e n. 15 del 27.03.2012 con le quali sono state confermate per le annualità 2010-2011-2012 le tariffe Tosap applicate nel 2009;

Visto il regolamento vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

Dato atto che il regolamento prevede la seguente articolazione delle tariffe in relazione alle tre categorie previste:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. prima categoria | 100%; |
| 2. seconda categoria | 80%; |
| 3. terza categoria | 60%; |

Ritenuto di applicare anche per l'anno 2013 le vigenti tariffe per la Tosap, dal momento che il gettito previsto è sufficiente a garantire l'equilibrio del bilancio 2013, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese;

Dato atto che nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, vengono analiticamente indicate tutte le tariffe in vigore per l'anno 2013;

Preso atto che l'art. 42, comma 2, lettera f) del Testo Unico 267/2000, individua tra le competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi sottraendo allo stesso la determinazione delle relative aliquote;

Preso atto, quindi, che spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote per la Tosap;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro



la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 1, comma 1, comma 381 della Legge n. 228/2012, con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 giugno 2013;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti agli atti presso il servizio finanziario e demografico;

Ritenuto di procedere in merito;

DELIBERA

1. Di applicare, per l'anno 2013, per le motivazioni indicate nella parte narrativa della presente deliberazione, le tariffe della Tosap di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Demografico dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

Quindi, dopo breve discussione, la sopraccitata proposta viene approvata all'unanimità per alzata di mano.

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4° del Testo Unico 267/2000.



ALLEGATO A

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CLASSE V

PARTE I

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 3 categorie.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq,
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq,
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq;

La tassa è determinata in base alle misure previste alle successive parti II, III, IV, V e VI

PARTE II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:



PARTE II - OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFA IN € PER CAT. E MQ		
	1°	2°	3°
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	26,30	21,04	15,78
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO (RIDUZIONE 60%)	10,52	8,42	6,31
OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (RIDUZIONE OBBLIGATORIA AL 30%)	7,89	6,31	4,73
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	26,30	21,04	15,78

PARTE III OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui alla parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFA IN € PER CAT. E MQ		
	1°	2°	3°
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	2,07	1,66	1,24
OCCUPAZIONE ORDINARIE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO COMUNALE (RIDUZIONE 60%)	0,83	0,66	0,50
OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI. RIDUZIONE TARIFFA 30%. TASSAZIONE DELLA SOLA PARTE SPORGENTE DA BANCHI OD AREE PER LE QUALI E' GIA' STATA CORRISPOSTA LA TASSA	0,62	0,50	0,37
OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER FIERE, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (AUMENTO DEL 50%)	3,10	2,48	1,86
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO IL LORO PRODOTTO (RIDUZIONE DEL 50%)	1,03	0,82	0,62
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (RIDUZIONE DELL'80%)	0,41	0,33	0,25
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (AUMENTO 30%)	2,69	2,15	1,61
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' EDILIZIA (RIDUZIONE 30%)	1,45	1,16	0,87
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (RIDUZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA 80%)	0,41	0,33	0,25
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE OVE LA RISCOSSIONE E' EFFETTUATA MEDIANTE CONVENZIONE (TARIFFA RIDOTTA DEL 50%)	1,03	0,82	0,62

PARTE IV
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFA IN € PER CATEGORIA		
	1°	2°	3°
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per km lineare o frazione	185,00	148,00	111,00
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva esistenza consistenza delle occupazioni	TASSA NON SI APPLICA		
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	103,29	82,63	61,97
Per ogni km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	20,66	16,53	12,40

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.



Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

OCCUPAZIONE - CARATTERISTICHE	TARIFFA IN € PER CATEGORIA		
	1°	2°	3°
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	15,49 23,24	12,39 18,59	9,29 13,94
Occupazione di cui al punto precedente di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata delle seguenti misure percentuali:			
Del 30% (per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni): fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	20,14 30,21	16,11 24,17	12,08 18,13
Del 50% (per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180): fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	23,24 34,86	18,59 27,89	13,94 20,92
Del 100% (per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni): fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	30,98 46,48	24,78 37,18	18,59 27,89



PARTE V DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Centro abitato	46,48
Zona limitrofa	38,73
Sobborghi e zone periferiche	23,24
Frazioni	7,75

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra indicata viene applicata con riferimento al serbatoio di minor capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II (occupazione ordinaria del suolo comunale), salvo che per la convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o del soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Centro abitato	15,49
Zona limitrofa	11,36
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,75

CERTIFICAZIONE
di regolarità tecnica e contabile
art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: Determinazione tariffe Tosap. Anno 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, lì 30.04.2013

Il Responsabile del Servizio

Polo B.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, lì 30.04.2013

Il Responsabile del Servizio


Polo B.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Avv. Anna Berto



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gerlando Gibilaro



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c 1, L. 18.06.2009, n. 69)


N. 152 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio *on line* ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi.

Cona, 25 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE

Moreno Duò



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 5 GIU. 2013decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267).

Cona, 14-GIU-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Dr. Gerlando Gibilaro

